



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 441 del 20-08-2024

**Ufficio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI -
SPORT TURISMO SPETTACOLO**

CIG:

**Oggetto: Accertamento somme in entrata per sponsorizzazione evento nell'ambito di
"Valguarnera d'Estate 2024"**

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di agosto il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che l'Amministrazione comunale, con l'intento di animare gli eventi di "Valguarnera d'Estate 2024" e al fine di migliorare i propri servizi senza gravare sui propri bilanci, ha inviato formali richieste di sponsorizzazione a varie Ditte operanti nel territorio;

Richiamata la richiesta di Sponsorizzazione, inviata all'indirizzo PEC del Gruppo Arena in data 17/06/2024;

Preso atto che con nota n. 10234 del 19/07/2024 la Direzione della Fratelli Arena S.R.L. comunica di voler sostenere l'iniziativa di cui sopra con la somma di € 5.000,00;

Preso atto che:

a) l'articolo 8 - comma 12 - della Legge n°223/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ha fornito una prima definizione "giuridica" dell'attività di sponsorizzazione, come quella fattispecie con la quale un soggetto (cosiddetto "sponsorizzato" o, nella terminologia anglosassone, "sponsee"), si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere nome, marchio, immagine, attività o prodotti di un altro soggetto, generalmente di un'impresa (cosiddetta "sponsor") che vuole così aumentare la propria notorietà;

b) l'articolo 43 della Legge n° 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni:

- prevede, al comma 1, la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di «stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile»; Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- impone, al comma 2, precise condizioni all'esercizio della suddetta facoltà, nel senso che la sponsorizzazione deve:

- essere diretta al perseguimento di interessi pubblici;- escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;- comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

c) l'articolo 30 - comma 8 - della Legge n° 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che, in tema di azioni virtuose per il raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità interno, gli Enti possano sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

d) l'articolo 119 - comma 1 - del citato Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sottolinea la possibilità per i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi prestati;

Tenuto conto che l'art. 179 del D.lgs. n. 267/2000 recita:

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.

2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni:

a) per le entrate a carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni d'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

Accertato che:

- con Decreto legislativo n. 126/2014, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 11 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 117, c.3 della Costituzione.
- Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- Il punto 3.1 del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, stabilisce che l'accertamento costituisce la fase di entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
 - a) La ragione del credito;
 - b) Il titolo giuridico che supporta il credito;
 - c) L'individuazione del soggetto debitore;
 - d) L'ammontare del credito;
 - e) La relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificatamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione;

Ritenuto, pertanto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata della complessiva somma di € 5.000,00;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Accertare ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 42 al D. Lgs. N. 118/2011, la somma di seguito indicata:

Cap./Art.	955/3	Descrizione	Riscossione somme per conto terzi
Debitore	Fratelli Arena S.R.L.		
Causale	Accertamento somme a favore del Comune di Valguarnera Caropepe		
Modal.finan.	Bilancio 2022-2024 annualità 2024		
importo	€ 5.000,00		

Imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2022-2024 2024 annualità		955/3		€ 5.000,00

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Servizio.-

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 21-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO